

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-559 del 31/01/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - ECO-RECUPERI srl CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN SOLAROLO (RA), VIA ROMA n. 24 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12-D13) E RECUPERO (R4-R5) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-585 del 30/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trentuno GENNAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – LR n. 13/2015 – **ECO-RECUPERI srl** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN SOLAROLO (RA), VIA ROMA n. 24 – **MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12-D13) E RECUPERO (R4-R5) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'impianto di stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi sito in Comune di Solarolo (RA), via Roma n. 24, la società **ECO-RECUPERI srl** (CF./PIVA: 00887980399) con sede legale in Comune di Solarolo (RA), Via Roma n. 24, risulta titolare dell'**Autorizzazione Unica** (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di VIA adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1496 del 11/09/2023;
- tale AU acquisiva efficacia in data 11/09/2023 (cioè dalla data di approvazione del suddetto PAUR);

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'AU n. 4261 del 24/08/2023 presentata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ECO-RECUPERI srl in data 01/07/2024 (ns. PG/2024/120515) riguardante:

- integrazione delle tipologie di rifiuti ammessi al pretrattamento (R12) mediante operazioni di smontaggio, con l'inserimento di rifiuti pericolosi di cui al codice EER 170903* costituiti da portoni di celle frigorifere/portoni tagliafuoco privi di componenti elettriche ed elettroniche, fermi restando sia la potenzialità annua di pretrattamento R12 di rifiuti pericolosi già autorizzata (1.150 t/anno), sia il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi ammesso al trattamento (R12- R4- R5) in impianto fissato in AU complessivamente pari a 2.250 t/anno, con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a 9 t/giorno. Si tratta del pretrattamento R12 di rifiuti da attività di demolizione ammessi secondo l'AU vigente allo stoccaggio (R13/D15) in impianto, analogo all'attività già autorizzata di smontaggio di RAEE di grandi dimensioni di cui ai codici EER 160213* contenenti materiali isolanti, sotto forma di pannelli, costituiti esclusivamente da fibre artificiali vetrose, diverse dalle fibre ceramiche refrattarie, da svolgere all'interno dell'edificio in apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2;
- variazione degli inquinanti caratterizzanti la nuova emissione in atmosfera convogliata E3, individuando come più pertinente il parametro *nebbie di oli* (per cui garantisce un valore limite di emissione pari a 3 mg/Nm³), in luogo del parametro COV (*espresso come COT*) con valore limite di emissione stabilito in AU pari a 1 mg/Nm³;
- proroga temporale (12 mesi) del termine fissato con l'AU all'11/09/2024 per la messa a regime degli impianti afferenti al nuovo punto di emissione E3;
- variazioni alle modalità di deposito/stoccaggio, senza interessare i carichi di incendio, di
 - nuovi ecobox e nuove bombole, per l'inserimento di scaffalature nelle preposte aree individuate all'interno dell'edificio;
 - bancali di RAEE in lavorazione e dei prodotti ottenuti dalla preparazione per il riutilizzo dei RAEE, per aumentare le superfici disponibili nell'area E all'interno dell'edificio (diminuendo la superficie dedicata allo stoccaggio degli estintori nell'adiacente vano 2F);con revisione dell'apposita planimetria di stoccaggi e depositi dell'impianto, apportando con l'occasione correzione, per mero errore materiale, alla dicitura della natura dei rifiuti stoccati (pericolosi/non pericolosi) nell'area A2 (vano 2D) all'interno dell'edificio;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021 recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che:

- dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni prospettate dal gestore come modifica non sostanziale dell'AU già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione dell'indizione della Conferenza dei Servizi ex art. 208, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle prestazioni di ARPAE;
- la modifica non sostanziale di AU presentata dal gestore non necessitava di essere sottoposta ad un'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'impianto;
- l'istanza di modifica non sostanziale dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 01/07/2024, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2024/192115;
- al fine di assumere la decisione sulle varianti richieste, veniva acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera (ns. PG/2024/185571 del 14/10/2024 e PG/2024/186478 del 15/10/2024), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/177884 del 02/10/2024;
- risulta verificato il pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2339 del 23/12/2024 recante modifica della condizione ambientale n. 4 del suddetto PAUR di cui alla DGR n. 1496/2023, con cui viene ridefinito all'11/12/2025 il termine stabilito per la presentazione degli esiti della valutazione di impatto odorigeno richiesta dal PAUR stesso;

CONSIDERATO che:

- restano da effettuare da parte del gestore le misurazioni mirate alla quantificazione delle sostanze odorigene che, secondo quanto stabilito nel PAUR di cui alla DGR n. 1496/2023 come modificato con DGR n. 2339/2024, dovranno essere eseguite durante la stagione estiva e più precisamente nei mesi di Luglio/Agosto 2025, con le condizioni di funzionamento a pieno regime di tutte le attività autorizzate con l'AU ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- gli impianti afferenti al punto di emissione in atmosfera E1 in assetto modificato e il nuovo punto di emissione in atmosfera E2 risultano messi a regime, rispettivamente, in data 01/12/2023 (ns. PG/2023/208566) e in data 24/09/2024 (ns. PG/2024/194971);
- al fine di ottemperare alla condizione ambientale n. 4 del PAUR di cui alla DGR n. 1496/2023 come modificato con DGR n. 2339/2024, il gestore è pertanto tenuto alla messa a regime degli impianti afferenti al nuovo punto di emissione E3 entro il 30/06/2025;
- sussistono le condizioni per accogliere parzialmente l'istanza di proroga temporale avanzata dal gestore per la messa a regime degli impianti afferenti al nuovo punto di emissione E3, ridefinendo il termine fissato in AU al 30/06/2025 (anziché all'11/09/2025, come richiesto dal gestore);

DATO ATTO che, in ottemperanza alle condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici stabilite nell'AU, il gestore provvedeva a:

- comunicare in data 07/12/2023 la conclusione dei lavori di adeguamento per modificare il flusso afferente alla caditoia presente tra il fabbricato esistente e la pesa al fine di convogliare le acque meteoriche ivi ricadenti nel sistema di trattamento delle acque di prima pioggia (ns. PG/2023/208675);
- dare preventiva comunicazione in data 05/02/2024 della data di attivazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia (ns. PG/2024/22670);
- comunicare in data 12/02/2024 l'effettiva messa a regime della vasca di prima pioggia con l'attivazione dello scarico in pubblica fognatura (ns. PG/2024/27548);
- presentare in data 10/04/2024 un'analisi di caratterizzazione delle acque di prima pioggia, al fine di verificarne il rispetto dei limiti stabiliti in AU per lo scarico in pubblica fognatura (ns. PG/2024/66317);

PRESO ATTO che, in relazione al previsto ampliamento della sede impiantistica con l'annessione dell'area adiacente occupata da un fabbricato esistente con ingresso situato in via Martiri di Felisio n. 19, in data 15/02/2024 terminavano i lavori oggetto di CILA (ns. PG/2024/31548), con contestuale attivazione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento della parte di ampliamento soggetta all'applicazione di apposito Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte che costituisce parte integrante dell'AU;

VISTO il certificato di analisi delle acque meteoriche di dilavamento presentato dal gestore in data 10/04/2024 (ns. PG/2024/66317), al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte proposto nonché la corretta classificazione di tale flusso di scarico;

VALUTATA l'occasione di aggiornare le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici stabilite nell'AU, inserendo precisazioni sui parametri da ricercare nei campionamenti delle acque di prima pioggia che il gestore è tenuto ad effettuare con cadenza almeno annuale, sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2024/88295);

RITENUTO di procedere all'aggiornamento dell'AU n. 4261 del 24/08/2023, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, con scadenza al 02/12/2026;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto in oggetto è già determinata, come da AU n. 4261 del 24/08/2023, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2023/165007). Tale garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata con riferimento al presente atto;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. Di considerare le variazioni richieste dal gestore, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in data 01/07/2024 (ns. PG/2024/120515) come modifica non sostanziale dell'AU per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023. Con l'occasione si provvede all'aggiornamento delle condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici stabilite nell'AU, inserendo precisazioni sui parametri da ricercare nei campionamenti delle acque di prima pioggia;
2. **DI MODIFICARE** l'Autorizzazione Unica (AU), rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 alla società **ECO-RECUPERI srl** (C.F./P.IVA 00887980399), con sede legale e impianto in Comune di Solarolo (RA), Via Roma n. 24, per l'**impianto di stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e smi;come di seguito indicato:

- 2.a) Le condizioni e prescrizioni specifiche per la gestione dei rifiuti stabilite nell'AU sono aggiornate sostituendo la prescrizione n. 22 impartita nell'**Allegato A** alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 con la seguente:

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di **stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5)** di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

[...omissis...]

22. All'interno dell'edificio è altresì ammesso il **pretrattamento (R12)** mediante operazioni di smontaggio, previa eventuale messa in sicurezza, delle seguenti tipologie di **RAEE**, qualora non idonei alla preparazione per il riutilizzo:

Codice EER	Descrizione rifiuti
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

nonchè di rifiuti da attività di demolizione di cui al codice EER 170903* costituiti da portoni di celle frigorifere/portoni tagliafuoco privi di componenti elettriche ed elettroniche.

Lo smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni di cui ai codici EER 160213*, 200135* e dei rifiuti da attività di demolizione di cui al codice EER 170903* - contenenti materiali isolanti, sotto forma di pannelli, costituiti esclusivamente da fibre artificiali vetrose, diverse dalle fibre ceramiche refrattarie - è svolto nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2.

[...omissis...]

- 2.b) L'**Allegato B** al presente provvedimento aggiorna e sostituisce le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023;

2.c) L'**Allegato C** al presente provvedimento aggiorna e sostituisce le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023;

3. Di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023;
4. **Di mantenere inalterata la validità della presente AU al 24/08/2033.** Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine almeno **180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di modifica, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 141.600,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività;

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione - il presente provvedimento di modifica dell'AU al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di gestione dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- Decreto Ministeriale 20 settembre 2002 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico che disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive durante le operazioni di recupero delle apparecchiature fuori uso;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate E1, E2, E3 sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Nello stabilimento sono inoltre presenti due impianti termici ad uso civile alimentati a metano con potenza termica nominale pari a 115 kWt (riscaldamento uffici e reparti di lavorazione cartucce toner) e 300 kWt (riscaldamento magazzino) per cui, in considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non si indicano valori limite di emissione.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera durante le fasi di avviamento e di arresto.

Punto di emissione E1 – Aspirazioni da selezione e pulizia cartucce toner (filtro a cartucce + filtro assoluto)

Portata massima [Nm ³ /h]	6.000	
Altezza minima [m]	11	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata	8 [h/d]	2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri	5	

Punto di emissione E2 – Aspirazioni da pressatura/triturazione rifiuti, estrazione polvere da estintori, smontaggio RAEE di grandi dimensioni (filtro a maniche)

Portata massima [Nm ³ /h]	9.000	
Altezza minima [m]	10,80	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata	8 [h/d]	2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri	5	

Punto di emissione E3 – Aspirazioni da estrazione fluidi frigoriferi da bombole, messa in sicurezza apparecchiature refrigeranti fuori uso (estrazione fluidi frigoriferi e bonifica gruppo di compressione da olio lubrificante), taglio condensatori a olio (filtro a maniche + filtro a carboni attivi) - nuovo -

Portata massima [Nm ³ /h]	3.000	
Altezza minima [m]	10,80	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata	8 [h/d]	2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]		
Polveri	5	
Nebbie e oli	3	
NH ₃	1	

Prescrizioni

1. Trattandosi di esistenti sistemi di abbattimento utilizzati per altra attività dismessa nel corso dell'anno 2020, il gestore è tenuto a verificare il corretto funzionamento dei filtri a maniche installati sul punto di emissione in atmosfera E3 provvedendo, qualora necessario, alla manutenzione straordinaria con la sostituzione degli elementi filtranti, prima della messa in esercizio dell'impianto.
2. Per tutti i punti di emissione dotati di sistemi di abbattimento, la Ditta é tenuta a definire una procedura di periodica manutenzione e controllo al fine di evitare anomalie e/o disfunzioni. Tali apparecchiature devono essere altresì dotate di idonei sistemi che consentano il controllo indiretto del loro corretto funzionamento.
3. Il gestore è tenuto ad installare un pressostato differenziale per la verifica del corretto funzionamento di ciascun sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera polverulente.
4. Deve essere adottata specifica procedura gestionale per il controllo e la misurazione mediante sonda di rilevazione di eventuali perdite di sostanze lesive dell'ozono stratosferico durante la fase di estrazione da bombole e apparecchiature refrigeranti fuori uso, da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
5. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio degli impianti afferenti al nuovo punto di emissione in atmosfera **E3**.
6. Per il nuovo punto di emissione in atmosfera **E3** deve essere effettuata la procedura di autocontrollo prevista dall'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In particolare, il gestore è tenuto ad effettuare 3 autocontrolli analitici alle emissioni in atmosfera in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni), decorrente dalla messa a regime.
7. **Entro il 30/06/2025** il gestore è tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, l'avvenuta messa a regime degli impianti afferenti al punto di emissione E3 e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 6).
8. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti afferenti al punto di emissione in atmosfera **E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non deve avere durata superiore a **60 giorni**. ARPAE SAC di Ravenna può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del gestore.
Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAC di Ravenna, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati e indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
9. I risultati delle misurazioni dell'emissione in atmosfera convogliata **E3** effettuate all'atto della messa a regime degli impianti, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti.
10. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei

rilevi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Per le emissioni in atmosfera convogliate E1, E2, E3 dovrà essere effettuato a cura del gestore **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale**.

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dal gestore su un apposito registro, con pagine numerate e bollate da ARPAE ST territorialmente competente. Sullo stesso registro, il gestore è altresì tenuto ad annotare:

- **Le manutenzioni straordinarie e/o ordinarie con frequenza almeno annuale da effettuare sui sistemi di abbattimento nonché le eventuali anomalie degli stessi.**
- **Le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale, qualora non annotate sul relativo libretto di impianto.**

12. Qualora uno o più punti di emissione in atmosfera autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni in atmosfera autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAC di Ravenna e ARPAE ST territorialmente competente, l'interruzione di funzionamento degli impianti a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni in atmosfera disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per lo stesso gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni in atmosfera, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAC di Ravenna e ARPAE ST territorialmente competente, della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni in atmosfera attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile), in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di abbattimento;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

14. Ogni interruzione del normale funzionamento degli sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento degli impianti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA - ST territorialmente competente), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

15. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali.

In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, ecc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ammoniaca (NH ₃)	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

16. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato.
17. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite di emissione prescritti devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
18. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
19. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi.

Il gestore deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

20. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.

SCARICHI IDRICI

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

Il gestore dichiara l'assoggettabilità delle acque meteoriche di dilavamento alla DGR n. 286/2005 e alla DGR n. 1860/2006 solo per una porzione delle superfici di piazzale esterno/transito mezzi. Il piazzale è suddiviso in due parti, ovvero la parte esistente dichiarata assoggettata alla DGR n. 286/2005 e la parte di ampliamento dichiarata assoggettata alla DGR n. 286/2005, ma esclusa attraverso l'applicazione di apposito Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte (rev. 0 del 18/10/2022), costituente parte integrante della presente AU.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria delle acque meteoriche aziendale collegata anch'essa alla rete fognaria pubblica; tale scarico non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Non è altresì soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) recapitante, previo trattamento, nella rete fognaria pubblica di via Toni Teodosio in comune di Solarolo, ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

La planimetria della rete fognaria (rev. 1 ottobre 2022) ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Condizioni:

- Si tratta dello scarico di acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura e derivante da una porzione di piazzale su cui vengono detenute in stoccaggio/deposito temporaneo alcune tipologie di rifiuti solidi non pericolosi, meglio evidenziate all'interno dell'apposito Piano di Gestione sulle restanti aree scoperte dell'impianto, nel quale vengono descritti tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativo-gestionali che vengono attuati, necessari ad escludere dal pericolo di contaminazione delle superfici di piazzale, prevedendone quindi l'esclusione dai disposti della DGR n. 286/2005.
- Qualora le modalità organizzative-gestionali previste nel Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte dovessero variare, tale Piano dovrà essere revisionato e trasmesso per approvazione ad ARPAE - SAC di Ravenna.
- Le aree scoperte assoggettate alla DGR n. 286/2005, della superficie di 600 m², sono realizzate con pavimentazione impermeabile in asfalto (coefficiente di afflusso 1). Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle predette aree, (ad eccezione della superficie tra il cancello di via Roma e la pesa che, essendo pendente verso il cancello, non risulta drenata in prima pioggia), vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore/deviatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità di 3,78 m³ e da un pozzetto disoleatore del volume utile di 2,11 m³. Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata massima della pompa ridotta a 0,5 l/s e della densità dell'olio pari a 0,85 g/cm³), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/2005.
- Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via Toni Teodosio in Comune di Solarolo.
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore.
- Deve essere stipulato con HERA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

- Le acque di condensa dei compressori vengono gestite come rifiuto liquido ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi e non possono pertanto essere scaricate in fognatura.
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi presso l'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

Prescrizioni:

1. Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile
 - **pozzetto deviatore**
 - **vasca prima pioggia**
 - **disoleatore con filtro a coalescenza**
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** approvato e piombato da HERA
 - **pozzetto di prelievo** individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
2. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
3. Prima dell'attivazione dello scarico, il tecnico incaricato dovrà presentare a HERA, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) e alle prescrizioni stabilite nella presente AU. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
4. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 smi per scarichi in rete fognaria pubblica.
5. Deve essere eseguito, con cadenza almeno **annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità ai valori limite di emissione sopra indicati.
I parametri minimi da ricercare con cadenza annuale sono almeno i seguenti: SST, COD, Idrocarburi totali, Piombo, Cadmio, Cromo, Ferro, Nichel, Rame.
I rapporti di prova relativi a tali campioni, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere mantenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza e presentati via PEC ogni 3 anni all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE ST territorialmente competente.
6. Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte proposto nonché la corretta classificazione delle acque meteoriche di dilavamento in relazione alla porzione di piazzale campita in rosso a pagina 2 del Piano stesso, dovrà essere presentato con cadenza **annuale**, all'Unione della Romagna Faentina e ad ARPAE ST territorialmente competente, un certificato di analisi delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla suddetta area, per la ricerca di almeno i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali, Piombo, Cadmio, Cromo, Ferro, Nichel, Rame. Viene individuato, come punto di campionamento di tale flusso di scarico, l'ultimo pozzetto della rete delle acque meteoriche di dilavamento in prossimità del civico 19 di via Martiri di Felisio (pozzetto di ispezione posto a valle della quinta caditoia) nell'area campita in rosso. Al momento della trasmissione del certificato dovranno essere descritte le modalità di campionamento e il tempo trascorso dall'inizio dell'evento meteorico. Il campionamento dovrà essere eseguito prelevando diversi campioni istantanei delle acque meteoriche di dilavamento ad intervalli regolari e per un periodo di almeno 45 minuti dall'inizio dell'evento meteorico, al fine di formare successivamente un campione medio rappresentativo dello scarico.
7. Ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura avvenga entro le 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso. La portata della pompa atta allo svuotamento della vasca di prima pioggia non dovrà superare 0,5 l/s;
8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo e il livello dello strato di olio nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

9. Deve essere effettuata periodica e regolare manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 smi; la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione e relativo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
11. Il gestore adotta come sistema di contenimento dei reflui in casi emergenziali due paratoie da posizionare a chiusura delle condotte prima dell'immissione dei reflui in fognatura (sugli ultimi due pozzetti di fronte via Tosi Teodosio). Su tali paratoie e le relative guide dovrà essere effettuata periodica manutenzione con le modalità e la frequenza indicate nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili.
12. È fatto obbligo dare immediata comunicazione a ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e all'Unione della Romagna Faentina di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
13. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, dovrà esserne data immediata comunicazione a ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e Unione della Romagna Faentina.
14. Il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque di prima pioggia, così come disposto dall'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza e in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Il gestore deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) del pozzetto di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata e una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.
15. Tutti i rifiuti non pericolosi solidi detenuti in stoccaggio/deposito temporaneo nelle aree esterne non potranno essere posti al di fuori degli scarrabili a tenuta mantenuti chiusi.
16. Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti liquidi e fangosi palabili potranno avvenire esclusivamente all'interno dell'edificio nelle aree dedicate.
17. Dovranno essere rese disponibili e conservate in formato cartaceo, per un periodo minimo di 5 anni, le check list a compilazione obbligatoria previste nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili.
18. Il gestore è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.